

COMUNE DI VAL BREMBILLA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P)**

(C. C. n. 15 del 09/04/2014 – approvazione)
(C. C. n. 41 del 21/09/2016 - modifica)

Art.1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art.2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art.3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal

Comune in carta legale e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore.
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire, corredate da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa;
- g) la dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
- f) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. L'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art.4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta giorni). In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio od i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti di vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;

- e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) versamento della cauzione se richiesta.
2. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. Le aree per lo stazionamento delle autovetture da piazza sono determinate inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art.6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa ai fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art.8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.

Art.9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a

richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 10

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato A al presente Regolamento.
3. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale ogni anno entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
4. Il canone dovrà essere pagato entro il 30 aprile di ogni anno e comunque entro 30 giorni dall'approvazione delle relative tariffe per l'anno di riferimento con apposito bollettino di conto corrente postale ovvero con versamento presso la Tesoreria comunale.

Art. 11

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'allegato elenco al presente Regolamento (Allegato B), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
La tariffa per le strade di 2^a categoria è pari alla tariffa relativa alla 1^a cat. ridotta del 20%.
La tariffa per le strade di 3^a categoria è pari alla tariffa relativa alla 1^a cat. ridotta del 40%.

Art. 12

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore ai mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima

figura geometrica piana che le contiene.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,00.

5. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprasuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfettaria, secondo la tariffa.

6. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dal presente regolamento ed in rapporto alla durata delle occupazioni stesse. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:

1. occupazioni fino a 06 ore: riduzione del 75%;
2. occupazioni da 06 a 20 ore: riduzione del 40%;
3. occupazioni da 20 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Art. 14

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15

Maggiorazioni

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10 per cento.

Art. 16

Agevolazioni

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Qualora la durata dell'occupazione non sia inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Se tali occupazioni si verificano con carattere ricorrente si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq;
3. Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe sono ridotte al 50%.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 17 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggano per più di sessanta minuti, o per e quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le tabelle indicative degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche, culturali, sportive e sociali purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- f) le occupazioni con tende e simili, balconi, verande,
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni per passi carrabili;
- i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di polizia urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad due ore;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- g) le occupazioni effettuate da Enti non commerciali, non aventi finalità di lucro, per manifestazioni di tipo istituzionale, patrocinate dal Comune, purché non sussista in alcun modo il carattere commerciale ed il pubblico acceda gratuitamente alle diverse iniziative organizzate.

Art. 18

Denuncia e versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dall'approvazione delle relative tariffe per l'anno di riferimento; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. La denuncia deve essere presentata entro 30 gg. dalla data del rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al punto precedente con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o presso la Tesoreria comunale. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

6. L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a quarantanove centesimi o per eccesso se è superiore.

7. L'importo minimo è di 5,00 €.

Art. 19

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 18, comma 5, o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

2. L'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone.

3. L'importo minimo è di 5,00 €.

Art. 20

Sanzioni

1. In caso di omesso o parziale pagamento, l'ufficio che ha effettuato la liquidazione del canone, applica una penalità pari al 50% del canone dovuto o del restante canone dovuto, con un minimo di 10,00 €;

2. In caso di tardivo pagamento, l'ufficio che ha effettuato la liquidazione del canone, applica una penalità pari al 30% del canone tardivamente versato, con un minimo di 10,00 €;

3. Il mancato pagamento entro 30 giorni delle somme di cui ai commi 1 e 2, comporterà:

a) la decadenza dalla concessione;

b) la riscossione coattiva delle somme dovute, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 e dal D. Lgs. 13.04.1999, n. 112;

c) l'occupazione sarà considerata abusiva a tutti gli effetti;

d) l'ufficio che ha richiesto la costituzione delle garanzie ne dispone l'incameramento a favore del Comune.

2. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al comma precedente e di cui al successivo comma, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della L. 24/11/1981 n. 689.

3. Le occupazioni abusive sono sanzionate, in esito a verbale di contestazione redatto da competente Pubblico Ufficiale, secondo quanto stabilito dal successivo articolo.

Art. 21 Occupazioni abusive

1. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento);

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera a), né superiore al doppio della stessa;

Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24

novembre 1981, n. 689;

c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285.

Art. 22

Rimborsi e compensazione

1. Per i rimborsi del canone si osservano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 164, della Legge 296 del 27/12/2006.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di canone. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00.

Art. 23 Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2014.

Tariffe

I – Occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari. La tariffa è commisurata alla superficie occupata, così come indicato nella seguente tabella.

N.	Occupazione - caratteristica	Tariffa per categoria € per mq.		
		1 [^]	2 [^]	3 [^]
1	occupazione ordinaria del suolo comunale per mq.	20,66	16,53	12,39
2	occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti ai suolo pubblico (riduzione 60%) per mq.	8,26	6,62	4,96

II – Occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee la tariffa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tabella.

N.	Occupazione - caratteristica	Tariffa per categoria € per mq.		
		1 [^]	2 [^]	3 [^]
1	occupazione ordinaria del suolo comunale per mq.	1,29	1,03	0,78
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione 60%) € per mq.	0,52	0,41	0,31
3	Occupazione effettuata per fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (maggiorazione 50%) € per mq.	1,94	1,55	1,16
4	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione 50%) € per mq.	0,65	0,52	0,39
5	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo	0,26	0,21	0,16

	viaggiante (riduzione 80%) € per mq.			
6	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione 50%) € per mq.	0,65	0,52	0,39
7	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione 80%)€ per mq.	0,26	0,21	0,16

III – Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo realizzate con cavi, condutture o impianti

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,00.

Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprasuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere il canone è determinato ed applicato in misura forfettaria, secondo la tariffa.

N.	Occupazione - caratteristica	Tariffa per categoria		
		1^	2^	3^
1	Occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo realizzare con cavi, condutture o impianti (tariffa ordinaria annua per Km.)	258,23	206,59	154,94
2	Occupazione temporanea del sottosuolo e soprasuolo realizzare con cavi, condutture o impianti (tariffa ordinaria annua per Km.)	10,33	8,26	6,2

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
1^ CATEGORIA**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Piazza	Capoluogo	Piazza Del Volontariato
2	Strada	Capoluogo	Via Arale
3	Strada	Capoluogo	Via Cadamone
4	Piazza	Capoluogo	Piazza Sagrato
5	Strada	Capoluogo	Via Cadeguerino
6	Strada	Capoluogo	Via Capodato
7	Strada	Capoluogo	Via Cariboni
8	Strada	Capoluogo	Via Casefuori
9	Strada	Capoluogo	Via Corna
10	Strada	Capoluogo	Via Don Pietro Rizzi
11	Strada	Capoluogo	Via Fonte Solforosa
12	Strada	Capoluogo	Via G. Carminati
13	Strada	Capoluogo	Via G. Donizetti
14	Strada	Capoluogo	Via G. Marconi
15	Strada	Capoluogo	Via Gradinata Lupi
16	Strada	Capoluogo	Via Gradinata Tridentina
17	Strada	Capoluogo	Via IV Novembre
18	Strada	Capoluogo	Viale Liberta'
19	Strada	Capoluogo	Via Magnavacche
20	Strada	Capoluogo	Via Molino
21	Strada	Capoluogo	Via Ponte Lambro
22	Strada	Capoluogo	Via Ravagna
23	Strada	Capoluogo	Via Roma
24	Strada	Capoluogo	Via Valletta
25	Strada	Capoluogo	Via Villaggio Europa

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
2^ CATEGORIA**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE (Laxolo, Cadelfoglia e Gerosa)	DENOMINAZIONE
1	Località	Frazione	Località abitata Cabusiè
2	Località	Frazione	Località abitata Cat
3	Località	Frazione	Località abitata Spadola
4	Località	Frazione	Località abitata Via Larga
5	Località	Frazione	Località Baroncella
6	Località	Frazione	Località Curnino Basso
7	Località	Frazione	Località Foppe
8	Località	Frazione	Località Fracchia
9	Località	Frazione	Località Giavalt
10	Località	Frazione	Località Madonna della Foppa
11	Località	Frazione	Località Piane
12	Piazza	Frazione	Piazza S. Eurosia
13	Salita	Frazione	Salita M. del Carmine
14	Strada	Frazione	Via Alcide de Gasperi
15	Strada	Frazione	Via Antonio Locatelli
16	Strada	Frazione	Via Bologna
17	Strada	Frazione	Via Blello
18	Strada	Frazione	Via Bura
19	Strada	Frazione	Via Costa
20	Strada	Frazione	Via Canto del Ronco
21	Strada	Frazione	Via Chignolo
22	Strada	Frazione	Via Casesopra
23	Strada	Frazione	Via C. Garateno
24	Strada	Frazione	Via Caberardi
25	Strada	Frazione	Via Cabonadino
26	Strada	Frazione	Via Calegreno
27	Strada	Frazione	Via Campasso
28	Strada	Frazione	Via Capreduzzo
29	Strada	Frazione	Via Caramondi

30	Strada	Frazione	Via Caravaggio
31	Strada	Frazione	Via Casesopra
32	Strada	Frazione	Via Ca' Noa
33	Strada	Frazione	Via Camuzzocco
34	Strada	Frazione	Via Don Ugo dal Buono
35	Strada	Frazione	Via F. Gervasoni
36	Strada	Frazione	Via G. Quarenghi
37	Strada	Frazione	Via G. B. Moroni
38	Strada	Frazione	Via Lera
39	Strada	Frazione	Via Magrom
40	Strada	Frazione	Via Manzù
41	Strada	Frazione	Via Pagliaro
42	Strada	Frazione	Via Palma il Vecchio
43	Strada	Frazione	Via Pianetti
44	Strada	Frazione	Via Foppetta
45	Strada	Frazione	Via IV Novembre
46	Strada	Frazione	Via Roma
47	Strada	Frazione	Via Sicogna
48	Strada	Frazione	Via Campetto
49	Strada	Frazione	Via Foppa Calda
50	Strada	Frazione	Via Unizzi
51	Strada	Frazione	Via Foppone
52	Strada	Frazione	Via Sottocorna
53	Strada	Frazione	Via Tre Settembre
54	Strada	Frazione	Via Gimondi Mario
55	Strada	Frazione	Via Papa Giovanni XXIII
56	Strada	Frazione	Via Provinciale
57	Strada	Frazione	Via Prato Aroldi
58	Strada	Frazione	Via Martire
59	Strada	Frazione	Via Mancassuola
60	Strada	Frazione	Via Mulini
61	Strada	Frazione	Via Musita
62	Strada	Frazione	Via S. Gottardo
63	Strada	Frazione	Via S. Maria
64	Strada	Frazione	Via S. Rocco
65	Strada	Frazione	Via S. Sebastiano

66	Strada	Frazione	Via Tesotti
67	Strada	Frazione	Via Torre
68	Strada	Frazione	Via T. Tasso

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
3^ CATEGORIA**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE (Camorone, Sottocamorone, Grumello, Cavaglia, Via Berbenno, Catremerio, Sant'Antonio, Malentrata, Cerro e Ripe Vestasso)	DENOMINAZIONE
1	Strada	Frazione	Via Berbenno
2	Strada	Frazione	Via Camorone
3	Strada	Frazione	Via Castignola
4	Strada	Frazione	Via Catremerio
5	Strada	Frazione	Via Cavaglia
6	Strada	Frazione	Via Cerro
7	Strada	Frazione	Via Don V. Cortinovis
8	Strada	Frazione	Via Gaiazzo
9	Strada	Frazione	Via Grumello
10	Strada	Frazione	Via Malentrata
11	Strada	Frazione	Via Ponti
12	Strada	Frazione	Via Prati di Valcava
13	Strada	Frazione	Via Prato Nuovo
14	Strada	Frazione	Via Ripe Vestasso
15	Strada	Frazione	Via Roccolo
16	Strada	Frazione	Via S. Antonio
17	Strada	Frazione	Via Sottocamorone
18	Strada	Frazione	Via Tiglio